



Città di Canicattì

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Staff del Sindaco

C.so Umberto I, 59

92024 Canicattì (Ag)

ORDINANZA N. 50 DEL 04-05-2020

Oggetto: *Proroga temporanee misure preventive per fronteggiare l'epidemia "Coronavirus" parchi, giardini e aree verdi comunali.*

IL SINDACO

Considerato l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio, 1, 4, 8, 9 e 11 marzo, 1, 10 e 26 aprile 2020 con cui sono state emanate misure urgenti di contenimento del contagio aventi efficacia fino al 18 maggio 2020;

Vista le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia, adottate ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S. – D.Lgs. n°.285/92 s.m.i.;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n°. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia COVID-19 ha reso necessario l'adozione di particolari provvedimenti di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e misure del contrasto del contagio;

Valutato che ancora sussistono evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica e che necessita evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, scongiurare ogni occasione di possibile contagio;

Preso Atto delle competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285/92;

Ritenuto opportuno provvedere in merito e prorogare le disposizioni previste dall'O.S. n°. 35 del 16 marzo 2020

ORDINA

che, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, è prorogato il divieto riguardante la circolazione pedonale, veicolare nonché la sosta e lo stazionamento nelle seguenti aree pubbliche: area artigianale, villa comunale, parco Pertini, parco Robinson, parco via Costituzione, villa Perosi;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- che il presente provvedimento Sindacale sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune ed apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura del Responsabile del servizio di Circolazione e Segnaletica Stradale.
- è fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del C.d.S. di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Avverte che

- ▮ *dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:*
- ▮ *Entro 60 giorni al TAR Sicilia giurisdizionale di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo n°.104/2010 e s.m.i. oppure;*
- ▮ *Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione) ai sensi del D.P.R. 1199/1974 e s.m.i.;*
- ▮ *Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 30 aprile 1992 n°.285, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*

Copia della presente viene inviata

- ▮ *per la pubblicazione all'Albo Pretorio al servizio Messi Comunali;*
- ▮ *per l'esecuzione all'Ufficio di Circolazione e segnaletica stradale, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando della Compagnia dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza.*

IL SINDACO
Avv. Ettore Di Ventura

